

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

È costituita un'Associazione denominata "La Dama e Il Cavaliere - Integrazione e Inclusione" ente di Terzo settore(ETS), avente sede in Busto Arsizio (VA) e la sua durata è illimitata. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi secondarie in Italia o all'estero, può essere modificata la sede legale ed operativa principale; il trasferimento della propria sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 – Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere l'integrazione degli immigrati, rifugiati, richiedenti asilo politico e di altre categorie vulnerabili, quali disabili, minori e famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate. Contestualmente alla promozione dell'integrazione, l'Associazione incentiva dinamiche di empowerment femminile, soprattutto in contesti di subalternità socio-economica, culturale e sportiva. L'Associazione si prefigge di realizzare i propri obiettivi tramite le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a. Accoglienza e assistenza integrata ai migranti, rifugiati, richiedenti asilo politico, accompagnamento ed affiancamento al loro percorso d'istruzione e legalizzazione dei documenti.



- b. Promuovere progetti e attività culturali, sociali e sportive volte a favorire l'integrazione e l'inclusione nel tessuto sociale della comunità locale.
- c. Partecipare ai vari progetti volti a favorire l'inclusione sociale dei diversamente abili nell'ambito scolastico e a sostegno delle eventuali necessità economiche che possono presentarsi nella sua vita.
- d. Organizzare corsi di lingua, formazione e laboratori di varia natura.
- e. Offrire servizi di orientamento professionale, di formazione e di sostegno con l'obiettivo di un efficace inserimento nel mondo del lavoro.
- f. Organizzare incontri, eventi, manifestazioni culturali e sportive volte ad avvicinare la comprensione e l'accettazione delle diverse culture e tradizioni.
- g. Promuovere la partecipazione dei migranti e delle categorie vulnerabili (diversamente abili) alle attività del territorio e alla vita associativa.
- h. Promuovere iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee.
- i. Istituire dei centri estivi ed invernali con finalità culturali, sportive e ricreative e del tempo libero.
- j. Partecipare a banchi, mercatini e eventi sportivi per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.
- k. Affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

L'Associazione per il raggiungimento del suo scopo si prefigge di svolgere anche attività sportive per i diversamente abili, a titolo di esempio:

- A. Atletica leggera paralimpica AF502 con attrezzatura speciale.
- B. Pesistica paralimpica CK501 con attrezzatura speciale.
- C. Para-rowing AU501 attrezzatura speciale.
- D. Ciclismo paralimpico (Strada, Pista) AX501 con attrezzatura speciale.
- E. Powerlifting (in carrozzina) maschile e femminile disciplina nuova.
- F. Bodybuilding (in carrozzina) maschile e femminile disciplina nuova.
- A. Preparazione atletica (in carrozzina).

L'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità e dei limiti relativi alle attività diverse, può gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere.

Articolo 3 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Articolo 4 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti sia con i sostenitori che con il pubblico.

Articolo 5 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta condividendone lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
 - i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea/dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito del

Consiglio Direttivo/dall'Assemblea. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Ciascun associato ha diritto:

- A. Di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- B. Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- C. Di partecipare alle attività promosse dall'Assemblea;
- D. Di conoscere l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- E. Di recedere in qualsiasi momento;
- F. Di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21
- G. frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

Ciascun associato ha dovere di:

- A. Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- B. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- C. Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo/dall'Assemblea;

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio:

1. In caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'associato entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa.

Articolo 8 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e senza fine di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario del servizio (gratuita' della prestazione).
2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Organi sociali

1. Gli organi sociali dall'Associazione sono:

- A. Il Presidente;
- B. Il Consiglio Direttivo;
- C. L'Assemblea dei soci.

2. Gli organi sociali hanno durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati, e non percepiscono alcun compenso. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 esercizi e può essere riletto. I suoi compiti:

- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Può aprire e chiudere conti correnti bancari / postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie o quietanze;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima Assemblea indetta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

- 1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3- Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 soci ad un massimo di 4 soci componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
- 4- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- 5- I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 12 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 1- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- 2- Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- 3- Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- 4- Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5- Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- 6- Proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- 7- Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- 8- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- 9- Adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- 10- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- 11- Deliberare in merito all'esclusione di soci;
- 12- Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- 13- Eleggere, tra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- 14- Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- 15- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- 16- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- 17- Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- 18- Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- 19- Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 13- Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due 2 giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
2. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- A. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- B. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- C. Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- D. Approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- E. Deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- F. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- G. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- H. Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- I. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- A. Deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- B. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 16 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 17 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e a quanto previsto dall'art. 15.2 del presente Statuto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dell'ottanta per cento (80 %) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda convocazione delibera con la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 18 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - A. il libro degli associati;
 - B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - D. il registro dei volontari
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Articolo 19 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - A. Quote associative;
 - B. Contributi pubblici;
 - C. Contributi privati;
 - D. Donazioni e lasciti testamentari;
 - E. Rendite patrimoniali;
 - F. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - G. Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale
 - H. Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - I. Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

Articolo 20 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di Marzo di ogni anno.
5. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 23 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Articolo 24 - Disposizioni finali

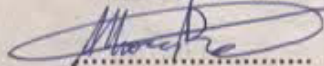
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto in Busto Arsizio il 17/02/2025

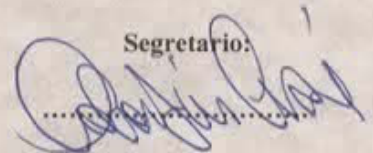
Presidente:



Vice Presidente:



Segretario:



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato A all'atto
registrato il 18 FEB 2025
al n° 87 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milazzo

